

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III

Registro Ordinanze: 926/08
Registro Generale: 1274/2008

nelle persone dei Signori:

Domenico Giordano	Presidente
Pietro De Berardinis	Ref., relatore
Raffaello Gisondi	Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **19 giugno 2008**

Visto il ricorso n. **1274/2008** proposto da:

GALLONE CONCETTA in proprio ed in qualità di tutrice del figlio
MARIANO IGNAZIO

rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca W. Benzoni e Nicola Cella e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, via Privata Maria Teresa 11

contro
COMUNE DI CAMBIAGO
non costituito in giudizio

per l'annullamento, previa sospensione,

- della deliberazione della Giunta Comunale di Cambiago del 3 aprile 2008, n. 54, comunicata in data 28 aprile 2008, nella parte in cui determina, quale criterio di calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'utente inserito in una struttura residenziale protetta, il 100% dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità, ad eccezione della tredicesima, nonché il 100% di eventuali altri redditi personali, quali, ad esempio, pensioni di reversibilità;
- di ogni altro atto comunque preordinato, connesso, e/o dipendente, ivi incluso ogni provvedimento riguardante la quota mensile da corrispondere

e per la condanna

del Comune alla restituzione di quanto indebitamente pagato al medesimo dal 2001 ad oggi a titolo di contribuzione della retta, con interessi e rivalutazione.

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i difensori presenti della parte costituita, come da verbale;

Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si rivela fornito di *fumus boni juris*, in quanto dall'art. 8, comma 1, della l.Reg. Lombardia n. 3/2008, con il riferimento al "*rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza*", sembra emergere un richiamo al criterio stabilito dall'art. 24, comma

1, lett. g), della l. n. 328/2000 (che in tal modo sarebbe immediatamente precettivo): se ne deduce che la quota di compartecipazione a carico dell'odierno ricorrente – che peraltro sembra *prima facie* poter legittimamente includere *pro quota* l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità – deve essere tale da conservare in capo al ricorrente un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei termini specificati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, li 19 giugno 2008

Il Presidente

L'Estensore